

# TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

## SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

### RICORSO

Per il signor Vigliaturo Maurizio nato a San Giorgio Albanese (CS) il 02.01.1981 e ivi residente alla C/da Cuccio n.63, C.F.: VGLMRZ81A02H881V, per questo giudizio rappresentato e difeso – per mandato a margine del presente atto – dall’Avv. Eliana Scarcello C.F.: SCRLNE82B48A053K, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Acri (CS) alla C/da Chimento Sop.152. Il difensore dichiara, ai sensi dell’art.176 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0984/952867 o all’indirizzo pec [elianascarcello@pec.giuffre.it](mailto:elianascarcello@pec.giuffre.it).

**-RICORRENTE-**

### Contro

- 1) **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere n.76/A – 00153 Roma (RM) – Pec: [dgosv@postacert.istruzione.it](mailto:dgosv@postacert.istruzione.it), domiciliato *ope legis* presso l’Avvocatura dello Stato di Catanzaro con sede in Via G. Da Fiore n.34 – 88100, Pec: [catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it);
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, C.F.: 97036700793 in persona del legale rappresentante pro tempore, sito in via Lungomare n.259, 88100 Catanzaro, Pec: [drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it);
- 3) **Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza**, C.F.: 80003780782, sito in via Romualdo Montagna n.13 – 87100 Cosenza, Pec: [uspcs@postacert.istruzione.it](mailto:uspcs@postacert.istruzione.it)

**-RESISTENTI-**

### nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell’Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, in cui il ricorrente risulta essere inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso



## FATTO

- In data 15.04.2021 il sig. Vigliaturo Maurizio presentava, ai sensi del DM n.50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – profilo assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico – valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- A seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive, al sig. Vigliaturo Maurizio veniva assegnato il seguente punteggio:
  - a) **10,30 per il profilo di “Assistente Amministrativo” così come determinato:**
    - 7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);
    - 1,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, di cui probabilmente 0,50 per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002 e 1,00 per l'ECDL - Livello Core conseguito il 30.06.2003;
    - 1,50 punteggio titoli culturali e certificazioni informatiche;
  - b) **7,80 per il profilo di “Assistente Tecnico” così come determinato:**
    - 7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);
    - 0,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, probabilmente per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002;
  - c) **7,80 per il profilo di “Collaboratore Scolastico” così come determinato:**
    - 7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);
    - 0,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, probabilmente per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002;
- Il punteggio assegnato al sig. Vigliaturo Maurizio, per i differenti profili professionali, è errato e ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere per tutti i profili professionali ATA 5,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione superiore di 15 giorni) per il servizio di leva obbligatorio espletato dal 12.12.2001 al 09.10.2002; 0,50 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 anche per il profilo di Assistente Tecnico e 0,25 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico; 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021 anche per i profili di Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- La valutazione adottata dal MIUR, con il Decreto n.50/2021 nelle rispettive schede di valutazione, viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.civ., ordinanza n.33151/2021; Cass.Civ., ordinanza n.5679/2020 del 02.03.2020);



pertanto la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Vigliaturo Maurizio agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico – valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

### 1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.lgs 16 aprile 1994 n.297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass.civ., Sez. Unite, ordinanza n.16756 del 23.07.2014; Cass.civ., Sez. Unite, n.3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteramente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione Sezione Uniti Civili, ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezione Unite, sentenza 3 – 21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto – sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo -, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra a pieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

### 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 485, COMMA 7 E 569, COMMA 3, DEL D.LGS N.297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986



**N.958; VIOLAZIONE DELL'ART.52, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 2, DEL D.LGS. N.165/2001.**

Il D.M. n.50/2021 all'allegato A "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Dalla formulazione dell'Allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n.50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 per ciascun anno e 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg per il *"Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici"*. Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6 per ogni anno di servizio prestato e 0,05 per ogni mese o porzione superiore di 15 giorni anziché 0,50.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Dunque, per valutare il caso di specie, bisogna risalire all'errata interpretazione del contenuto delle disposizioni di cui all'art.2, comma 6, del D.M. n.235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M.50/2021, che subordinano la valutazione del servizio militare di leva alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.

Tali disposizioni hanno apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E, in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art.52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione Civile, Sez.Lav. 1 settembre 1997, n.8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo



il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n.282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art.4, ha stabilito che *"...ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica..."*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n.282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n.958, all'art.20, ha stabilito che *"...il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico..."*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche alle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"...l'art.20 della Legge 24 dicembre 1986 n.958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi..."* (Consiglio di Stato, Sez.I, 5aprile 1989 n.1598).

Il D.M. 50/2001 contrasta, altresì, con l'art.569, comma 3, del D.Lgs n.297/1994 – Testo Unico della Scuola – il quale stabilisce che **"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"** e, oltretutto, la stessa disposizione ministeriale contrasta anche con l'art.485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente e ATA, prevede la **"VALIDITÀ A TUTTI GLI EFFETTI DEL SERVIZIO MILITARE E DEL SERVIZIO CIVILE"**.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

**Disposizioni legislative che hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art.52 della Costituzione secondo cui, ripeto, "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"** (Cassazione Civile, Sez.Lav. 1 settembre 1997 n.8297).



TUTTO CIÒ “(...) **COMPORTA CHE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DEBBA NECESSARIAMENTE ESSERE APPLICATO ANCHE ALLE GRADUATORIE, ONDE EVITARE CHE CHI HA COMPIUTO IL PROPRIO DOVERE VERSO LA NAZIONE SI TROVI POI SVANTAGGIATO NELLE PROCEDURE PUBBLICHE SELETTIVE (...)**” (CFR. TAR LAZIO, N. 6421/2008, 8 LUGLIO 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...) infine *disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)*”. Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e **l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale “chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).**

Salda è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o porzione superiore a 15 gg per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n.1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a “rideterminare in aumento il



*punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell’ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l’interpretazione del Ministero** secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l’anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.*

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Si evidenzia, a tal proposito, anche la **recentissima sentenza n.00266 del 09/01/2023 del Consiglio di Stato (Sezione Settima)** che è nuovamente espresso in merito a tale questione. In particolare, il Consiglio sottolineava “a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro nell’ordinanza n.5679/2020, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art.2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra questi due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica ( non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art.52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. E’ lungo questa linea interpretativa, in cui l’art.2050 del C.O.M. si coordina e



*non contrasta con l'art.485, comma 7, D.lgs 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, comma 1 cit.).*

**In ultimo si riportano i riferimenti di due giudizi R.G. 2478/2022 e 2450/2022 le cui ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro hanno condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'adozione di tutti i provvedimenti necessari riguardanti il riconoscimento dell'intero punteggio relativo al servizio di leva prestato "non in costanza di nomina", ovvero 6 punti riconoscendo la presenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.**

Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di studio prima dell'espletamento del servizio militare.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per mero tuziorismo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...*".

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera "*amministrazioni pubbliche*" tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta.

L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le "*amministrazioni dello Stato*" coincidono integralmente con le "*amministrazioni pubbliche*" (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).





Nella sentenza n. 658/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché *“...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato, difatti, al punteggio relativo ai profili professionali ATA va aggiunto per ciascuno 4,50 punti (poiché 0,50 già assegnato).

**3) VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DEL PERSONALE ATA”, IN PARTICOLARE, LE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ALLEGATO A/1 (PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO), A/2 (PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO) E A/5 (PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO) DEL D.M. 50/2001.**

- Il punteggio assegnato al sig. Vigliaturo Maurizio, per i differenti profili professionali, è errato e ingiusto, non solo perché per tutti i profili professionali ATA l'intero servizio di leva è stato valutato 0,50 anziché 5,00, ma, altresì, per il profilo di Assistente Tecnico non è stato conteggiato 0,50 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021; per il profilo di Collaboratore Scolastico non è stato conteggiato 0,25 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021.

\*\*\*

Per le considerazioni *ut supra*, il sig. Vigliaturo Maurizio ha diritto al riconoscimento, all'attribuzione e alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- a) 14,80 per il profilo di “Assistente Amministrativo” così come determinato:**  
7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);



1,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, di cui probabilmente 0,50 per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002;

1,50 punteggio titoli culturali e certificazioni informatiche;

**4,50 punti (perché 0,50 precedentemente attribuiti) per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002.**

**b) 13,80 per il profilo di “Assistente Tecnico” così come determinato:**

7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);

0,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, probabilmente per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002;

**1,50 punteggio titoli culturali e certificazioni informatiche, di cui 0,50 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;**

**4,50 punti (perché 0,50 precedentemente attribuiti) per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002.**

**c) 13,55 per il profilo di “Collaboratore Scolastico” così come determinato:**

7,30 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 73/100);

0,50 punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014, probabilmente per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002;

**1,25 punteggio titoli culturali e certificazioni informatiche, di cui 0,25 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;**

**4,50 punti (perché 0,50 precedentemente attribuiti) per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 09.10.2002.**

Per le suesposte ragioni, il sig. Vigliaturo Maurizio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

**RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro e Previdenza – affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, Voglia accogliere nei confronti del ricorrente le seguenti

**CONCLUSIONI**



Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*:

**In via preliminare:**

- 1) Autorizzare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art.151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del Miur e /o degli uffici scolastici regionali e/o provinciali;

**In via principale:**

- 2) Previo annullamento e/o disapplicazione del D.M 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art.2 comma 6 del D.M. n.235 del 1 aprile 2014 e di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";
- 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per ogni singolo profilo professionale ATA, al riconoscimento del maggior punteggio corrispondente a punti complessivi 4,50 (pari alla differenza dei 5,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,50 punti riconosciuti dall'amministrazione convenuta) computati in virtù del servizio militare di leva svolto dal 12.12.2001 al 09.10.2002;
- 4) Accertare e dichiarare, altresì, per i motivi esposti in narrativa, che il punteggio assegnato al sig. Vigliaturo Maurizio, per i differenti profili professionali, è errato e ingiusto, non solo perché per tutti i profili professionali ATA l'intero servizio di leva è stato valutato 0,50 anziché 5,00, ma, altresì, per il profilo di Assistente Tecnico non è stato conteggiato 0,50 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021; per il profilo di Collaboratore Scolastico non è stato conteggiato 0,25 punti per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 punto per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;
- 5) Accertare e dichiarare, dunque, il diritto del ricorrente, per il profilo di Assistente Tecnico, al riconoscimento del punteggio pari 0,50 per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;
- 6) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente, per il profilo di Collaboratore Scolastico, al riconoscimento del punteggio pari 0,25 per l'ECDL – Livello Core – conseguito il 30.06.2003 e 1,00 per Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;
- 7) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore



- a 14,80 per il profilo di “Assistente Amministrativo”, 13,80 per il profilo di “Assistente Tecnico” e 13,55 per il profilo di “Collaboratore Scolastico”;
- 8) Condannare, pertanto, l'amministrazione a riconoscere e attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a 14,80 per il profilo di “Assistente Amministrativo”, 13,80 per il profilo di “Assistente Tecnico” e 13,55 per il profilo di “Collaboratore Scolastico” o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando, conseguentemente, il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza;
- 9) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- 10) Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art.93 c.p.c.

*Salvis iuribus*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n.115 e succ.modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef per l'anno 2023 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del DPR n.115/2002 (come da documentazione prodotta in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono, allegandoli nel fascicolo di parte:

- a) Domanda di Inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- b) Schede di valutazione titoli del ricorrente e posizione nelle graduatorie definitive di istituto per tutti i profili professionali;
- c) D.M.50 del 03.03.2021;
- d) Foglio di congedo militare;
- e) Diploma di maturità del Ricorrente conseguito il 11.07.2000;
- f) Certificato ECDL - Livello Core conseguito il 30.06.2003;
- g) Attestato di addestramento professionale conseguito in data 22.02.2021;
- h) Attestazione reddituale;
- i) Precedenti Giurisprudenziali.



## **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI**

### **DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art.151c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Cosenza ove è inserito il ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di personale ATA al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati.

In considerazione di ciò, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art.151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR c.f. 80185250588, Viale Trastevere 76/A – 000153 Roma (RM) – [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo il Consiglio di Stato n.106 del 19.02.1990 la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che, al contrario, il sito istituzionale dei Ministeri, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**



Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

**Voglia autorizzare**

la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e /o degli uffici scolastici regionali e/o provinciali, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con Osservanza

Acri, lì 11.10.2023

Avv. Eliana Scarcello

